

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6477 del 19/12/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ARTECH DESIGN s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni di verniciatura ubicato in Via Turati n.11/B, 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6785 del 16/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ARTECH DESIGN s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni di verniciatura ubicato in Via Turati n.11/B, 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ARTECH DESIGN s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni di verniciatura sito a Sant'Agata Bolognese, in via Turati n.11/B, 40019, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-212 del 20/1/2021, con scadenza di validità in data 11/2/2036, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese con provvedimento prot. n. 1655 del 11/2/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Modifica sostanziale di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2021-212 del 20/1/2021, con scadenza di validità in data 11/2/2036, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la ARTECH DESIGN s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ARTECH DESIGN s.r.l., C.F. e P.IVA 03558031203, con sede legale in via Mavora n. 15, 40019, Sant'Agata Bolognese per lo stabilimento di Via Turati n.11/B, 40019, Sant'Agata Bolognese ha presentato, nella persona di Rosa Albano, in qualità di procuratore speciale di ARTECH DESIGN s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 30/6/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 109414 del 1/7/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 24361/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Su richiesta di questa Agenzia prot. 115465 del 12/7/2022, il S.U.A.P. competente ha inviato lettera di regolarizzazione dell'istanza al proponente con nota agli atti di Arpae prot. 117253 del 15/7/2022.
- La ARTECH DESIGN s.r.l. con nota agli atti di Arpae prot. 134007 del 11/8/2022 a presentato la documentazione a completamento dell'istanza.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 154779 del 22/9/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il Comune di Sant'Agata Bolognese con propria nota prot. 14492 del 05/10/2022 agli atti di Arpae prot. 163207 del 5/10/2022, ha trasmesso il nulla osta comunale per le matrici di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296,00 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento matrice scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - impatto acustico pari a € 0 in quanto non richiesto supporto tecnico di Arpae - Servizio Territoriale.

Bologna, data di redazione 16/12/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ARTECH DESIGN s.r.l. ubicato in Via Turati n.11/B, 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio di cui alla precedente AUA DET-AMB-2021-212 del 20/1/2021, gli scarichi sono così di seguito classificati:

Scarico nella pubblica fognatura di via Turati classificato dal Comune di Sant'Agata Bolognese (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l.) "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività di verniciatura nel settore automobilistico di lusso e sportivo, costituito dall'unione di domestiche derivanti esclusivamente dai servizi igienici di due distinte unità immobiliari (sub. 2 e 3 in affitto alla ARTECH DESIGN Srl ed Sub. 8 di proprietà Pallotti Franco) e acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

La società ARTECH DESIGN Srl, per sua prevalenza gestionale e vista la configurazione del sistema fognario interno, dichiara di assumersi la titolarità dello scarico finale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese, visto anche il nulla osta con prescrizioni Prot. n. 183 del 18/03/2020 del Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua S.r.l., con parere favorevole ambientale e nulla osta del Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) del 03/11/2020 con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di

ARPAE-AACM in data 04/12/2020 al PG/2020/176789, confermato con il parere prot. 14492 del 5/10/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- Elaborato “Relazione tecnica descrittiva” datato Novembre 2019 (agli atti di ARPAE in data 24/01/2020 al PG/2020/11661).
- Elaborato “Planimetria generale” datato 15/11/2019 (agli atti di ARPAE in data 04/12/2020 al PG/2020/176789).
- Elaborato “Dichiarazione sulle attività svolte nelle aree scoperte in relazione ai disposti della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006”

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 30/6/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 24361/2022. Documento redatto in data 16/12/2022



PRATICA SUAP N. 14/2022
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, lì 04/10/2022

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON ATTO PROT.N.1655 DEL 11/02/2021 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DEL 20/01/2021) PER ATTIVITA' DI VERNICIATURA NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO DI LUSO E SPORTIVO IN VIA F.TURATI N.11/B**
PARERE AMBIENTALE

Vista l'istanza in oggetto, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 30/06/2022 Prot. n.9831 dalla Ditta "ARTECH DESIGN S.R.L." con sede legale in Sant'Agata Bolognese, via Mavora n.15, per gli impianti siti in via F. Turati n.11/b, per le seguente matrici ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006**
- **Matrice rumore (comunicazione impatto acustico)**
- **Matrice scarichi acque reflue (dichiarazione invarianza delle condizioni di esercizio autorizzate)**

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale al rilascio della prevista AUA per le matrici sopra indicate, per quanto di competenza di questa Amministrazione;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio:

Si prende atto che l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) richiesta.

Distinti Saluti.

Il Responsabile di Area
DAVIDE Dott. SCACCHETTI
originale firmato digitalmente



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

AREA TECNICA SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N.35/2019
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, li 03/11/2020

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI VERNICIATURA NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO DI LUSO E SPORTIVO IN VIA F.TURATI N.11/B – A.U.A. AI SENSI DEL D.P.R. N.59 DEL 13/03/2013.**
PARERE DEL COMUNE DI SANT'AGATA RELATIVO ALLA MATRICE SCARICHI, ACUSTICA, EMISSIONI IN ATMOSFERA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 06/12/2019 Prot. n.16788, successivamente integrata in data 09/01/2020 Prot. n.346 e in data 20/01/2020 Prot. n.895 dalla Ditta "ARTECH DESIGN S.R.L.", per le seguente matrici ambientali relative agli impianti siti in via F. Turati n.11/b,

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue domestiche (Soggetto competente Sorgeacqua s.r.l.);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune, previa acquisizione del parere tecnico di Arpae);

Visto il nulla-osta all'allacciamento al servizio idrico integrato per scarichi acque reflue domestiche, rilasciato da Sorgeacqua Srl in data 18/03/2020 prot 183;

Visto il parere relativo alla matrice rumore formulato da ARPAE – APAM in data 10/02/2020;

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale ed urbanistico al rilascio della prevista AUA per le matrici indicate in oggetto;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici:

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – U.O. Ambiente e Energia – si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ferme restando le condizioni del Gestore del SII, Sorgeacqua Srl, e di ARPAE – APAM, di cui ai nulla-osta-pareri in premessa citati

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – Servizio Urbanistica – si attesta che l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio dell'AUA richiesta.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Davide Scacchetti
originale firmato digitalmente



SORGEAQUA S.R.L.

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (MO)
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER EDIFICI CON SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

RILASCIO NULLA OSTA

Prot. n.183 del 18/03/2020

Richiesta n. **SA/010-20/DOM** Prot. n. **93** del **10/01/2020**

In riferimento alla richiesta di NULLA OSTA relativa all'allacciamento al SII del fabbricato ubicato nel comune di **Sant'Agata BO Via Turati 11** individuato catastalmente al Foglio **28**, Mapp. **263**, sub. **2, 3, 8**, presentata da **Straffi Danilo**, legale rappresentante della ditta, **ARTECH Design srl** sulla base dell'analisi degli elaborati presentati, **fatto salvo il diritto di terzi**, si rilascia il **NULLA OSTA** alla realizzazione dei seguenti allacciamenti:

ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE MISTE

Punto di recapito: 1M L'innesto in pubblica fognatura già esistente nel punto **1M** in Via Turati non è oggetto del presente intervento;

Punto di consegna: 2M Il pozzetto **2B**, ultimo pozzetto all'interno della proprietà (Punto di consegna rete **acque Bianche** e rete **acque Nere**) dovrà essere sifonato ed ispezionabile.

ALLACCIO DELLA RETE FOGNARIA INTERNA AL PUNTO DI CONSEGNA 2M

Punto di consegna: 1N Il pozzetto **1N** (Punto di consegna rete **acque Nere**) dovrà essere sifonato ed ispezionabile

Punto di consegna: 1/2B I pozzetti **1B** e **B2** (Punti di consegna rete **acque Bianche**) dovrà essere sifonato ed ispezionabile.

Allegati: Sorgeaqua Elaborato grafico con indicati Punti di consegna e Recapito alla pubblica Fognatura.

In base al Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08, si precisa quanto segue:

1. Il presente Nulla Osta è valido come autorizzazione allo scarico.
2. Il presente Nulla Osta non costituisce validazione per il dimensionamento idraulico delle reti private (cioè quella insistente su suolo privato nel caso dell'acquedotto e quella a monte dell'innesto alla dorsale stradale per quanto riguarda la fognatura) per le quali è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato.
3. Il presente Nulla Osta non sostituisce le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere derivanti da leggi e/o regolamenti, che andranno acquisite presso l'Amministrazione Comunale e gli enti competenti (autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie, autorizzazione in deroga emissioni rumorose, occupazione di suolo pubblico, ordinanza per la limitazione della circolazione

- stradale, autorizzazione dell'ente proprietario della strada), né i piani previsti in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, né eventuali adempimenti autorizzativi nei confronti di terzi.
4. Prima dell'inizio dei lavori di scavo anche in area privata, è necessario fare richiesta di segnalazione dei sottoservizi ai vari Enti gestori, compresa Sorgeaqua.
 5. Gli allacciamenti alla rete idrica verranno realizzati da Sorgeaqua su richiesta del privato. Tali allacciamenti rimarranno di competenza del gestore del SII fino al confine di proprietà.
 6. Gli allacciamenti fognari verranno realizzati dal privato, con sorveglianza dei lavori da parte di Sorgeaqua se il punto di immissione è sul collettore principale (pubblica fognatura). Tali allacciamenti rimarranno quindi di competenza del privato per eventuali manutenzioni, rifacimenti, pulizie fino alla dorsale di collettamento.
 7. Gli allacciamenti fognari dovranno essere realizzati nel rispetto delle Specifiche Tecniche Sorgeaqua.
 8. Sorgeaqua non risponde nel caso di eventi meteorici che saturino la capacità di deflusso della pubblica fognatura. Spetta all'utente tutelarsi dal rischio di rigurgiti tramite l'installazione a proprio carico di idonei dispositivi antiriflusso e/o l'adozione di copertura assicurativa. L'installazione di dispositivi antiriflusso è obbligatoria nei seguenti casi: utenze con seminterrati, utenze costruite a quote altimetriche inferiori e a rischio rispetto alle pubbliche fognature.
 9. La fossa biologica dovrà essere vuotata con periodicità adeguata ed i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/06, parte quarta e s.m.i..
 10. Eventuali rifiuti diversi dalle acque reflue domestiche non devono interferire e/o immettersi nel sistema fognario.
 11. E' necessario presentare nuova richiesta di nulla osta qualora, a seguito di un ampliamento, una ristrutturazione o di diversa destinazione d'uso dell'insediamento, si verifichi una variazione quali/quantitativa dello scarico od una modifica del sistema di convogliamento delle acque reflue.
 12. Il presente Nulla Osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuati nella planimetria. Per eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovrà essere ripresentata separatamente apposita richiesta debitamente corredata degli allegati previsti.

IL RESPONSABILE TECNICO
Geom. Guazzi Manuela

*Atto Firmato Elettronicamente
secondo le normative vigenti*

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ARTECH DESIGN Srl
comune di Sant'Agata Bolognese - via Turati n° 11/b

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni di verniciatura nel settore automobilistico svolta dalla società ARTECH DESIGN Srl nello stabilimento posto in comune di Sant'Agata Bolognese via Turati n°11/b, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società ARTECH DESIGN Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	26000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento comporta la sospensione della relativa lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'abbattimento stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BOX PREPARAZIONE VERNICI

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente

richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli

preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E4, E5 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E4, E5, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento

ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e

comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 30/6/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 24361/2022. Documento redatto in data 16/12/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ARTECH DESIGN s.r.l. ubicato in Via Turati n.11/B, 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sant'Agata Bolognese prot. 14492 del 05/10/2022 per la matrice impatto acustico;
2. Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata come integrazione alla domanda di AUA da Marino Pasquali in qualità di tecnico in acustica incaricato dalla ARTECH DESIGN s.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con la quale si è dichiarato che “verrà rispettato il Valore assoluto di immissione diurno presso i ricettori sensibili e il rispetto dei valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 30/6/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 24361/2022. Documento redatto in data 16/12/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.